

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 18/02/2009, n. 3818

| |
|---------------------------------|
| Notificazione al domiciliatario |
|---------------------------------|

Le Sezioni Unite civili, in tema di impugnazione, nel considerare che la notifica al procuratore costituito o domiciliatario che eserciti la sua attività nel circondario di assegnazione, deve essere effettuata presso il domicilio effettivo, previo riscontro, da parte del notificante, delle risultanze dell'albo professionale, hanno ritenuto che, ove la stessa, nonostante la corretta indicazione del domicilio, abbia avuto esito negativo per caso fortuito o forza maggiore (per l'omessa comunicazione del mutamento del domicilio o per il ritardo della sua annotazione ovvero per la morte del procuratore o, comunque, per altro fatto non imputabile al richiedente attestato dall'ufficiale giudiziario), il procedimento notificatorio, che si trova ancora nella fase perfezionativa per il notificante, può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini, mediante istanza al giudice ad quem, corredata dall'attestazione dell'omessa notifica, di fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione ovvero per la rinnovazione dell'impugnazione.

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 18/02/2009, n. 3818